

(N. 526-C)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 aprile 1950  
modificato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati  
nella seduta del 14 luglio 1950 (V. Stampato N. 1219)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 22 LUGLIO 1950

**Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1950**

**Finanziamento da parte dello Stato  
dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E. N. I. T.).**

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge ritorna al Senato per una variazione apportata dalla Camera dei deputati all'art. 2.

Il testo originario di detto articolo prevedeva lo stanziamento di sole lire 380 milioni, quale contributo dello Stato a favore dell'E.N.-I.T. a partire dall'esercizio 1949-50.

Poichè nel corso delle discussioni parlamentari venne rilevata l'insufficienza dello stanziamento, data l'importanza delle funzioni attri-

buite all'E.N.I.T., il Governo provvide ad elevare l'assegnazione sul bilancio di previsione 1950-51.

Si passò da lire 380 milioni del 1949-50 a lire 855 milioni.

Si intese dare a questo maggior stanziamento un carattere di continuità.

La nuova assegnazione non può intendersi definitiva nel senso che possa essere considerata pienamente adeguata. Rappresenta però

un notevole sforzo di adeguamento date le note disponibilità di bilancio.

Essa figura, per l'esercizio 1950-51 al capitolo 223 del bilancio del tesoro recentemente approvato.

Poichè il testo originario del disegno di legge si trovava ancora in fase di discussione davanti alla Camera dei deputati e poichè dovevasi perfezionare con legge specifica il nuovo stanziamento, la X Commissione permanente della Camera ritenne di includere senz'altro la variante nel testo che aveva in discussione.

In tal modo si avviava alla necessità di una nuova separata legge di variazione.

Fu così che lo stanziamento di lire 380 milioni, disposto nell'articolo 2, rimase per il solo esercizio 1949-50, mentre sale a lire 855 milioni per gli esercizi dal 1950-51 in poi.

Non esiste necessità di reperimento perchè gli stanziamenti hanno figurato e figureranno nel bilancio generale del tesoro.

L'approvazione del disegno di legge si raccomanda da sè perchè non è che la realizzazione di voti ripetutamente espressi dal nostro Consesso.

TOMÈ, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche è fissato per l'esercizio finanziario 1948-49 in lire 190.000.000.

All'onere di cui sopra si farà fronte per lire 188.200.000 con parte delle maggiori entrate indicate nel quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49 e per lire 1.800.000 con la somma già stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

### Art. 2.

Il contributo dello Stato nelle spese di finanziamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche è stabilito in lire 380.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 ed in lire 855.000.000 annue a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.

A detti oneri sarà fatto fronte con i rispettivi stanziamenti di pari importi iscritti ai capitoli 202 e 203 degli stanziamenti di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.

### Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.